



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0083060 - 03/05/2011 - USCITA

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA**  
Alla cortese attenzione della Dr.ssa Angela  
Zattoni  
(*trasmissione via pec*)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 25 febbraio 2011 con la quale codesta Camera ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto di conoscere se:

1. le attività di assistenza e pulizia caldaie e la manutenzione (intesa come sostituzione di un componente della caldaia) e/o sostituzione caldaie rientrino o meno nell'ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e, in caso favorevole, per quale/i tipologia/e di impianti deve essere abilitata l'impresa di impiantistica che svolga tali attività;
2. la nomina "*con effetto retroattivo*" del responsabile tecnico da parte di un'impresa di impiantistica possa essere accettata da codesta Camera oppure se la data di nomina debba necessariamente coincidere con la data di invio della relativa pratica al Registro delle Imprese;
3. la circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (riferita alla ex L.46/90) con l'entrata in vigore del d.m.37/2008 possa essere considerata ancora attuale relativamente a quanto ivi stabilito circa la possibilità di far valere, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 1, lettere b-c), l'esperienza lavorativa acquisita con contratto di formazione-lavoro.

Al riguardo, questa Amministrazione ritiene necessariamente doveroso premettere che in merito alle questioni quivi sollevate in materia impiantistica, la loro valutazione non è di propria competenza, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, in quanto responsabile del procedimento. Premesso ciò, si ritiene comunque, nello spirito di collaborazione che deve animare reciprocamente gli Enti Pubblici, di dover rispondere al quesito proposto facendo presente quanto segue:

1. in merito al quesito relativo all'attività di assistenza/pulizia/manutenzione/sostituzione caldaie, si rappresenta che la materia non è di competenza di questa Divisione. Per eventuali chiarimenti in proposito si informa che la questione è stata posta all'attenzione della competente Divisione XVIII - Normativa Tecnica (per info: [vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it)).

Richiesta parere della CCIAA RA  
su d.m. 37-2008-25.2.2011-a

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691  
e-mail [marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it)  
[paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)



2. in linea generale si esprime parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica; tuttavia, nel momento in cui sorge l'esigenza da parte di un'impresa di impiantistica di sostituire il responsabile tecnico, il relativo provvedimento va denunciato al R.E.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente (30 gg) e, qualora venga riscontrato l'effettivo possesso dei requisiti tecnico-professionali, tale nomina acquisirà efficacia di fronte ai terzi. Peraltro, per il ritardo della denuncia al Registro delle Imprese della nomina del responsabile tecnico, questa Amministrazione dovrebbe censurare e sanzionare l'illegittimo comportamento adottato dall'impresa in parola.
3. ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 1, lettere b) e c), si ritiene che l'esperienza lavorativa acquisita con contratto di formazione-lavoro possa essere considerata ancora valida - anche in vigore del d.m. in oggetto - tenuto conto delle direttive a suo tempo impartite con circolare 3439/C del 27 marzo 1998.

IL DIRIGENTE

(Marco Maceroni)